

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda sezione CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. / promossa da:
UNIONE DEI COMUNI DI F. E V. (...), con il patrocinio dell'avv. ..., elettivamente
domiciliato in VIA ... - FIRENZE presso il difensore avv. ...

ATTORE

contro

G. M. (), con il patrocinio dell'avv. ..., elettivamente domiciliato in VIALE ... FIRENZE
presso il difensore avv. ...

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La controversia ha ad oggetto l'appello proposto dalla Unione dei Comuni F. - V.. verso la sentenza n. ..., emessa dal Giudice di Pace di B.S.L. che ha accolto il ricorso in opposizione presentato dal signor G. M. verso il verbale di accertamento n. ... del ... nel quale la Polizia Municipale dell'Unione di Comuni F. - V. contestava al M. la guida con l'uso di telefono cellulare non in viva voce, con la mano sinistra.

L'opposizione proposta dal signor M. si fondava sulla negazione in fatto della commissione della violazione contestata perché egli non avrebbe fatto uso di apparecchi telefonici durante la guida. L'opponente rilevava che il verbale di contestazione dell'asserita violazione sarebbe stato redatto da persona diversa dall'agente che ha effettuato il presunto rilievo e che neppure era presente al momento della contestazione. Mentre l'agente che avrebbe accertato l'infrazione si sarebbe trovato a più di un chilometro di distanza, al Km 12.700 della ... e non aveva lui stesso effettuato l'arresto del veicolo.

Il giudice di Pace ha accolto il motivo di opposizione ed annullato il verbale.

Nell'impugnazione l'Unione dei Comuni F. - V., evidenziava: 1) il rispetto degli artt. 173, 200 e 201 C.d.S. perché la contestazione immediata della violazione risultava dal verbale tanto che il trasgressore ha potuto inserire le dichiarazioni a sua discolta; 2) la violazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. e 115 c.p.c. perché " ai fini dell'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 173 c.s., comma 2 e 3, deve essere attribuita fede privilegiata alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all'uso del telefono cellulare da parte del conducente del veicolo. Conseguentemente, l'affermazione circa l'eventuale errore di percezione da parte dell'agente accertatore non potrà essere basata su una valutazione meramente presuntiva della distanza del punto di osservazione rispetto al luogo in cui si sarebbe verificata la violazione. Né si ritiene sufficiente dedurre la lontananza dell'agente dal luogo della infrazione sulla base della omessa contestazione immediata, infatti, l'accertamento può essere effettuato anche da distanza che non consente, per svariati motivi, il fermo del veicolo, Cass. Civ., sez. II, 8/6/2009, n. 13118 ; 3) sotto altro e connesso profilo l'appellante invocava il seguente principio fatto proprio da Cass. Civ., sez. II, 21/2/2011, n. 4219, sullo specifico quesito di diritto se, ai fini dell'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 173 C.d.S., commi 2 e 3, alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all'uso del telefono cellulare da parte del conducente del veicolo

possa essere attribuita fede privilegiata anche in caso di legittima mancata contestazione immediata, ha osservato che *Il motivo è manifestamente fondato alla luce della recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17355 del 24 luglio 2009), secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. Tale pronunzia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a di distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso*".

La contestazione oggetto del verbale opposto ed annullato con la sentenza oggetto della presente impugnazione ha ad oggetto l'uso del telefono cellulare alla guida in violazione dell'art. 173 comma 2 bis del Codice della Strada, accertato al KM 12+700 della SR ... Nel verbale risulta la contestazione e la dichiarazione difensiva resa dal M... Nel rapporto allegato si ricava che l'osservazione della violazione è stata effettuata dall'ispettore ... e la contestazione a verbale da altri ispettori, dietro segnalazione via radio.

Non vi è dubbio che il caso di uso del cellulare al telefono su strada di scorrimento veloce possa non consentire la contestazione immediata ed il fermo dell'auto nel punto della violazione. Del tutto legittimo è dunque che la contestazione sia mossa da altra pattuglia dietro segnalazione via radio dell'agente avvistatore. La ragione della (di pochissimo) differita contestazione si ricava implicitamente dal verbale che descrive l'operazione messa in atto dagli agenti e l'impossibilità di fermare l'utilizzatore del telefono quando scorre con l'auto davanti all'agente.

La verità del fatto storico non ha peraltro trovato smentita in atti mentre trova riscontro nel verbale di accertamento anche se non coperto da fede privilegiata (prova fino a querela di falso) perché i verbalizzanti non sono stati i diretti percettori della violazione.

Questo ultimo profilo della decisione induce il giudicante a compensare le spese del presente giudizio anche in questo grado.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in riforma della sentenza n. ..., emessa dal Giudice di Pace di B.S.L. rigetta il ricorso in opposizione presentato dal signor G. M. verso il verbale di accertamento n. ... del 16.11.2009 della Polizia Municipale dell'Unione di Comuni F. – V.;
- dichiara compensate le spese del giudizio.

Firenze, 11 aprile 2016

Il Giudice
dott. Luca Minniti